### X LEGISLATURA 22<sup>^</sup> Seduta Martedì 28 giugno 2016

Deliberazione n. 119 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale

16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la Forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della

montagna).

Presidente: Nicola Irto

Consigliere - Questore: Giuseppe Neri Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 19 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 4 luglio 2016

(Avv Marial Stefania Lauria)

Allegato alla deliberazione n. 119 del 28 giugno 2016

### X LEGISLATURA

### LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE

16 MAGGIO 2013, N. 25 (ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE

PER LA FORESTAZIONE E LE POLITICHE PER LA MONTAGNA –

AZIENDA CALABRIA VERDE – E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

FORESTAZIONE E DI POLITICHE DELLA MONTAGNA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno 2016.

Reggio Calabria, 1 luglio 2016

IL PRESIDENTE (Nicola Irto)



#### RELAZIONE

L'articolo 11, comma 3, 2° capoverso, della Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, recante: "Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna — Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna" ha stabilito che "Il personale di cui al precedente comma 1, lettera a) a carico del Piano Attuativo di Forestazione anno 2013, capitolo 12 punto 3 delle previsioni di spesa, all'entrata in vigore della presente legge transita in un ruolo regionale a parte, conservando l'originario regime contrattuale, il cui onere finanziario permane a carico dei Piani annuali di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b) della presente legge".

Tale disposizione si riferisce al personale transitato dall'AFOR, in liquidazione, cioè: personale di cantiere con CCNL UNCEM - Parte Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio di cui alla delibera della Giunta regionale n. 281/2004 con CCNL UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio con CCNL, del comparto regioni ed autonomie locali.

Tale norma non solo non ha avuto attuazione, non essendo stato istituito il previsto ruolo separato, quanto mal si concilia con la normativa in materia di spesa del personale e con i relativi adempimenti.

Appare, pertanto, opportuno abrogare la suddetta norma.

#### RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il disegno di legge in esame non dispone alcuna spesa e, pertanto, non comporta alcun onere finanziario per la Regione in quanto si limita ad eliminare la previsione di un ruolo regionale separato in cui avrebbe dovuto confluire il personale transitato dall'AFOR di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della L.R. n. 25/2013. Invece, la mancata modifica di tale norma, potrebbe comportare effetti negativi per la Regione sul rispetto dei limiti di spesa per il personale. In ogni caso la spesa di detto personale grava sui Piani annuali approvati da Calabria Verde.

E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 4 luglio 2016

inja Łauria)



## Art. 1 (Modifica articolo 11)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 2013, n.25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche della montagna — Azienda Calabria Verde — e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) è abrogato.

# Art. 2 (Clausola d'invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.